



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Significativa vittoria del Siulp in materia di accesso agli atti



Con la decisione adottata nella seduta del 07107/2016 la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della legge 241/1990, ha accolto il ricorso proposto dal SIULP di Ancona contro il Ministero dell'Interno - Polizia Stradale

di Ancona.

La nostra struttura, a mezzo del proprio Segretario provinciale aveva chiesto alla Sezione della Polizia Stradale di Ancona di poter accedere ad alcune Programmazioni settimanali degli orari di lavoro ed alcuni ordini di servizio del personale dipendente della Sezione Polizia Stradale di Ancona.

A sostegno dell'istanza deduceva la sussistenza del proprio interesse "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelabile, rappresentata dalla volontà di accertare eventuali violazioni contrattuali e/o benefici economici non contabilizzati in favore del personale in servizio presso la Sezione della Polizia Stradale della provincia di Ancona.

L'Amministrazione, con un provvedimento espresso del 16 giugno 2016, dichiarava che parte della documentazione, peraltro già visionata dall'Organizzazione, sarebbe stata messa a disposizione, sostenendo, comunque, che la richiesta riguardava documenti non riconducibili alla normativa di cui alla legge n. 241/1990.

Avverso tale provvedimento l'Organizzazione adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione ha accolto il ricorso rilevando preliminarmente che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della legge 241/1990 per "documento amministrativo", si intende "ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico

FLASH nr. 31 - 2016

- Significativa vittoria del Siulp in materia di accesso agli atti
- Pensioni d'oro: per la Consulta, il prelievo è legittimo
- Ancora una sentenza del Consiglio di Stato sull'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis comma 1, del d. lgs. 151/2011
- Le sezioni unite della Suprema Corte definiscono il riparto di giurisdizione in materia di diritto all'assunzione
- Destituzione – non vi può essere disparità di trattamento
- Strumenti di contenimento da impiegare nei servizi di Polizia



procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistico privatistica della loro disciplina sostanziale".

Ciò posto, e rilevato che gli atti e documenti richiesti rientrano nella definizione riportata, la Commissione osservava che l'Organizzazione sindacale istante aveva manifestato l'interesse a conoscere la documentazione richiesta per verificare il rispetto degli accordi raggiunti con l'Amministrazione e le spettanze economiche del personale rappresentato.

Per quanto sopra, richiamando i numerosi precedenti dalla stessa Commissione in punto di legittimazione all'accesso dell'Organizzazione sindacale, e rilevato che l'istanza risultava limitata a conoscere determinati documenti, in un lasso di tempo circoscritto, il ricorso veniva accolto in toto.



LaTribuna **Il Tulp e le leggi complementari per la Polizia di Stato**

Offerta riservata agli iscritti Siulp
15,00 Euro

prenota la tua copia
ANCORA POCCHI GIORNI

Pensioni d'oro: per la Consulta, il prelievo è legittimo

È legittimo il contributo di solidarietà (che scade nel dicembre 2016), introdotto dalla legge di Stabilità 2014 per il triennio 2014-2016, per le pensioni di importi superiori a 14 volte il minimo erogate da enti di previdenza obbligatoria e per i vitalizi erogati da organi costituzionali, regioni e province autonome per coloro che hanno coperto funzioni pubbliche elettive.

Lo ha stabilito la Consulta, respingendo le questioni di costituzionalità poste sulla norma.

La legittimità costituzionale del taglio, variabile dal 6% (per gli assegni compresi tra 91.343,99 e 130.491,40 euro (fra 14 e 20 volte l'importo della pensione minima) al 18% per gli importi superiori a 195.737,1 euro, era stata messa in dubbio da una serie di ordinanze di sezioni regionali della Corte dei Conti sulla base dei ricorsi presentati da ex professori universitari, dirigenti ed ex magistrati.

Il contributo di solidarietà, peraltro, non è un'assoluta novità e già in passato la Corte Costituzionale si era pronunciata valorizzandone la finalità solidaristica (nel 2003, per il contributo del triennio 2000-2002). Finalità espressamente inserita peraltro nella legge di stabilità del 2014, indicando che le somme derivanti dalla decurtazione potevano essere utilizzate anche per finanziare le salvaguardie per gli esodati.

Per cui, ha affermato la Consulta,, il prelievo va considerato legittimo, come contributo di solidarietà, "giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema". Un sacrificio, innegabile, per i pensionati che ne sono colpiti, ma comunque "sostenibile".

Ancora una sentenza del Consiglio di Stato sull'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis comma 1, del d. lgs. 151/2011



Rispetto alle istanze finalizzate ad ottenere il beneficio di cui all'art. 42-bis del d. lgs. 151/2001, «l'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali», comprovanti l'indispensabilità e/o l'insostituibilità delle funzioni svolte dal dipendente per le esigenze organizzative dell'Amministrazione, che ne risentirebbe altrimenti un irrimediabile pregiudizio.

Il principio è stato cristallizzato dal Consiglio di Stato nella Sentenza 01317/2016 dell'11 aprile 2016.

In primo grado il TAR territoriale aveva accolto il ricorso proposto da un assistente della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Modena, contro il provvedimento dell'Amministrazione che aveva respinto l'istanza volta ad ottenere l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis presso la sede di Bari.

L'Amministrazione, dopo avere acquisito un nuovo parere dalla Questura di appartenenza, emanava un nuovo provvedimento negativo, impugnato nuovamente dall'interessato avanti al T.A.R. che accoglieva il ricorso, sollecitando l'Amministrazione ad un ulteriore, attento e motivato riesame al fine di procedere ad una attenta ponderazione delle esigenze dell'ufficio di provenienza, comparate con la sede richiesta per l'assegnazione temporanea.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell'Interno che, nel lamentarne l'erroneità, ne richiedeva, previa sospensione, la riforma.

Il Consiglio di Stato respingeva l'appello dell'Amministrazione ritenendolo infondato.

Nelle motivazioni, l'alto consesso osserva come sia, ormai, pacifica, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'applicabilità dell'art. 42-bis al personale delle Forze di Polizia (Cons. St., sez. III, 16.12.2013, n. 6016) e come detto Beneficio non costituisca un diritto incondizionato del dipendente, ma sia rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione e soggetto ad una duplice condizione, in quanto la disposizione in esame lo consente subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione (Cons. St., sez. III, 3.8.2015, n. 3805).

Trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, tuttavia, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata (Cons. St., sez. IV, 14.5.2015, n. 2426) e anzi, come prevede lo stesso art. 42-bis, il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali.

Ciò premesso, secondo l'alto consesso Amministrativo, nel caso in esame l'appello del Ministero, al di là del dirimente rilievo della sua inammissibilità per la mancata impugnazione del capo della sentenza relativo alla ritenuta violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, è infondato perché il provvedimento di dissenso al trasferimento impugnato in primo grado non sembra recare la circostanziata e precisa esternazione di motivi "eccezionali" giustificanti il dissenso dell'Amministrazione.

Invero, non sembra che l'asserito aumento dei reati predatori, che desterebbe un

allarme senza precedenti nella cittadinanza, e la presenza di due squadre calcistiche, di cui una militante in serie A e l'altra in serie B, costituiscano una ragione "eccezionale" di deroga alle esigenze di unità familiare di rilievo costituzionale, tutelate dall'art. 42-bis del d. lgs. 151/2001, che stanno a fondamento dell'istituto in questione.

La necessità di prevenire o perseguire i reati predatori in aumento, senza specificazione della loro vastità o gravità, o quella di garantire l'ordine pubblico durante le manifestazioni sportive sono ordinariamente fronteggiate dai settori operativi delle Questure in ogni centro urbano di grande o media dimensione, sicché tali ragioni non sono validamente opponibili al richiedente ove manchi come nel caso di specie, da parte del Ministero, la dimostrazione della loro eccezionale rilevanza o per l'incremento straordinario dei servizi operativi atti a soddisfare dette necessità o per la notevole e non diversamente colmabile carenza di organico, in ipotesi enormemente sottodimensionato rispetto alle predette necessità.

Né può integrare l'onere motivazionale gravante sull'Amministrazione la ragione secondo cui «l'assegnazione temporanea del dipendente ad altra sede si ripercuoterebbe negativamente sull'andamento del predetto ufficio e la mancanza di unità di personale a disposizione comporterebbe un aggravio di lavoro per gli altri operatori addetti», poiché si tratta di argomento che annulla la ratio di tutela insita in ogni trasferimento previsto dall'art. 42-bis, per essere ogni trasferimento temporaneo cagione di una diversa organizzazione dei servizi nell'ufficio di provenienza, con potenziale aggravio del lavoro per i lavoratori rimasti in tale ufficio.

Le sezioni unite della Suprema Corte definiscono il riparto di giurisdizione in materia di diritto all'assunzione

Con la sentenza n. 13534 dell'1.7.2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano sulla "vexata quaestio" del diritto all'assunzione nella pubblica amministrazione per gli idonei non vincitori delle graduatorie dei concorsi pubblici.

Più precisamente, la Corte definisce il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e quello amministrativo. La linea di confine tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria viene individuata nel diritto all'assunzione, inteso come diritto soggettivo pieno.

Il candidato che si trovi in posizione utile di graduatoria (vincitore o anche idoneo, ma dopo la decisione di scorrere la graduatoria da parte della PA) ha diritto ad essere assunto e, in mancanza del provvedimento di assunzione, può adire il giudice del lavoro per farsi assumere anche con pronuncia costitutiva della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c..

Qualora, invece, l'amministrazione decida di bandire una nuova procedura concorsuale per l'assunzione ovvero di indire una procedura di mobilità piuttosto che scorrere la graduatoria, la posizione degli idonei deve considerarsi di interesse legittimo con l'applicazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Al riguardo è, altresì, da considerare che il Consiglio di Stato, con decisione dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011, ha affermato, in relazione ai concorsi pubblici, il principio del favore dell'ordinamento allo scorrimento delle graduatorie rispetto all'indizione di nuove procedure concorsuali. Pertanto un provvedimento che pretermetta gli interessi degli idonei di una graduatoria valida e vigente, per considerarsi legittimo deve essere robustamente motivato, con riferimento alle ragioni che impongono la scelta di indire un nuovo concorso.

Destituzione – non vi può essere disparità di trattamento

Quando il fatto è stato commesso in concorso, nell'applicazione della sanzione disciplinare non vi può essere disparità di trattamento.

Il principio è stato enunciato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1865 del 9 maggio 2016, a seguito dell'impugnazione dell'antecedente pronuncia del Tar Lecce n. 1172/15, alla fine di un articolato percorso processuale.

Per quel che concerne la questione di fatto, un appartenente alla Polizia di Stato, qualifica di Vice Ispettore, chiede inutilmente, in primo grado, l'annullamento della sanzione della destituzione inflittagli per aver commesso in servizio, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, atti accertati in sede penale, in contrasto con i doveri assunti con il giuramento arrecando grave pregiudizio all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Varie sono le censure da lui sollevate in occasione della prima causa, in particolare egli mette in evidenza che non si è formato un giudicato penale rilevante sotto il profilo disciplinare, visto il suo proscioglimento da ogni capo di imputazione.

In secondo grado, il Consiglio di Stato accoglie l'appello sulla premessa che i fatti oggetto di verifica penale attengono ad una vicenda di consegna, detenzione e trasporto di armi da guerra, di munizionamento per armi da guerra e congegni esplosivi introdotti clandestinamente da un latitante, in un quadro che vede partecipi vari altri colleghi del ricorrente. Proprio per questa ragione, il Consiglio di Stato censura il fatto che l'Amministrazione abbia irrogato la massima sanzione disciplinare della destituzione solo a lui, mentre gli altri sono stati trattati in maniera assai più benevola.

In particolare, nei confronti di un Ispettore parte della stessa vicenda è sembrato eccessivo al C.d.S. che l'amministrazione avesse considerato a favore dello stesso il contesto ambientale, la volontà di agire nell'interesse dell'amministrazione, la mancanza di benefici derivanti dalla condotta, mentre tali parametri erano stati del tutto trascurati in sede disciplinare quando si è trattato di misurare il comportamento dell'appellante.

L'alto consesso è, perciò, stato dell'avviso che detto metro di giudizio doveva essere equamente applicato anche nei suoi confronti, non fosse altro per il fatto che nella sede processuale disciplinare tutti questi valori erano stati ben evidenziati dal funzionario istruttore, il quale si era preso cura di riferire come l'interessato avesse agito nella convinzione di eseguire un ordine.

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Strumenti di contenimento da impiegare nei servizi di Polizia

Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali in risposta al nostro quesito dello scorso 12 maggio che riportiamo a seguire.

Si fa riferimento alla nota n. 7.11.0/ic/429/2016 del 12 maggio scorso, concernente l'oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale per gli Affari Generale ha rappresentato che sono in corso una serie di attività propedeutiche all'individuazione di idonei strumenti di dissuasione e autodifesa all'Oleoresin Capsicum da impiegare in ambienti chiusi.

Il gruppo di lavoro preposto sta esaminando, sia a tutela dell'operatore di polizia che di terzi, le caratteristiche e le peculiarità dei dispositivi di dissuasione con getto a gel e schiuma, ponendo particolare attenzione ad aspetti operativi, quali la contaminazione indiretta e/o involontaria, la presenza di terzi nello stesso ambiente, il ricircolo dell'aria e le operazioni di decontaminazione.

La fase sperimentale ipotizzata prevede l'impiego dei suddetti dispositivi in possibili scenari operativi afferenti ai servizi di polizia ferroviaria e di frontiera.

Poiché entrambe le tipologie di dispositivi non rispettano i parametri imposti dal Decreto Interministeriale n. 103 dell'11/05/2011 e sono armi, per la sperimentazione dovrà essere predisposto il relativo Decreto del Ministro dell'Interno ex art. 37 D.P.R. n. 359/91.

Si fa riserva di ulteriori aggiornamenti.

Lettera del 12 maggio 2016

Strumenti di contenimento da impiegare nei servizi di Polizia

Con la nota 557/RS/555/RS/01/35/2 del 5 maggio 2016 il Dipartimento della P.S. ha comunicato la costituzione di appositi gruppi di lavoro per la sperimentazione di nuovi strumenti di contenimento finalizzati all'espletamento dei compiti istituzionali.

Attese le vicende giudiziarie che hanno interessato personale appartenente a svariati uffici territoriali, con la presente, in relazione alle sperimentazioni in corso, veniamo a segnalare l'esigenza di inserire le bombolette spray al *capsicum* nella dotazione del personale impiegato nei servizi di vigilanza presso camere di sicurezza, luoghi di stazionamento fermati, centri di raccolta e concentrazione di immigrati in attesa di essere trattati sotto il profilo amministrativo,

La disponibilità di questo utilissimo strumento attenuerebbe considerevolmente, a nostro avviso, il rischio di contatto fisico e di esposizione dei poliziotti rispetto a strumentali denunce relative a lesioni che sono, in realtà, il prodotto di eventi critici diversi come gli atti di autolesionismo, sempre più frequentemente posti in essere soprattutto da parte di persone di nazionalità straniera.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07511751003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2001 e n. 1000202267 del R.D. 16/01/2005, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo decorativo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, oltre ad erogare direttamente finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti Consob del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Cofidis SpA, Acea SpA, Santander Consumer Italia SpA, Compas SpA, Bn, Banca (Gruppo) SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.